

N. 5

Gli eBook di
Tutto Lavoro 24
Quando il lavoro fa notizia

Dal Reddito di Cittadinanza al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)

LA GUIDA PER TUTTI

ANNUNZIATA STAFFIERI

 **Nevera**
editore

EDIZIONE 2023



Dal Reddito di Cittadinanza al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)

LA GUIDA PER TUTTI

ANNUNZIATA STAFFIERI

Copyright © 2022 Nevera Editore S.r.l.

Via Tiburtina, 5 – 00185 Roma

nevera.editore@gmail.com – www.tuttolavoro24.it

Tutti i diritti sono riservati. Le riproduzioni, in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto, anche audio o video, effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale, o comunque per uso diverso da quello personale, possono essere effettuate esclusivamente a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'Editore.

Ultimo aggiornamento: 1 settembre 2023

1. Il reddito di cittadinanza: le nuove regole a partire dal 1° settembre 2023

Il reddito di cittadinanza, com'è noto, è un supporto economico¹ mensile al reddito dei ceti meno abbienti,² commisurato al numero dei componenti del nucleo familiare, introdotto nel nostro ordinamento a partire dal mese di aprile 2019 in virtù del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4,³ con il chiaro intento di debellare la povertà e di arginare la disuguaglianza e l'esclusione sociale di soggetti che versano in condizioni economiche svantaggiate.

Trattasi pertanto di uno strumento di politica attiva del lavoro, volto ad incentivare il reinserimento lavorativo di soggetti a forte rischio di emarginazione sociale. La fruizione di tale prestazione presuppone l'immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti

1 Trattasi di un contributo economico esente dall'IRPEF

2 Con ISEE inferiore a una certa soglia.

3 Come convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,

maggiorenni del nucleo familiare e l'adesione a un percorso personalizzato di inserimento lavorativo e sociale. Solo chi sarà giudicato inidoneo al lavoro sarà indirizzato ai servizi sociali.

Come chiarito dalla **Corte Costituzionale con la recente sentenza 21 maggio 2021, n. 126**, " la disciplina del reddito di cittadinanza definisce un percorso di reinserimento nel mondo lavorativo che va al di là della pura assistenza economica, a differenza di altre provvidenze sociali, come la pensione di inabilità civile o la pensione di cittadinanza, "la cui erogazione si fonda essenzialmente sullo stato di bisogno, senza prevedere un sistema di rigorosi obblighi e condizionalità". Il reddito di cittadinanza pertanto "non ha natura meramente assistenziale, proprio perché accompagnato da un percorso formativo e d'inclusione che comporta precisi obblighi, il cui mancato rispetto determina, in varie forme, l'espulsione dal percorso medesimo".

2. Le novità introdotte dalla legge di bilancio 2022

Con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 310 del 31 dicembre 2021, sono state introdotte significative e impattanti modifiche alla disciplina del reddito di cittadinanza, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

In particolare, con tale fonte normativa:

- sono stati stanziati nuovi fondi per il 2022;
- sono stati rivisti i requisiti di congruità dell'offerta di lavoro;
- è stato introdotto il " décalage " a partire dal 6° mese di fruizione della prestazione in esame, con il chiaro intento di incentivare il beneficiario a cercare una nuova occupazione.

A partire dal 2024 il reddito di cittadinanza sarà soppresso e sarà sostituito da due nuove misure introdotte dal DL Lavoro (DL n.48/2023), convertito in legge n.85/2023:

- 1) il supporto per la formazione e il lavoro, attivo dal 1° settembre 2023,

che si rivolge agli ex beneficiari del reddito di cittadinanza " *occupabili* ";

2) l'assegno di inclusione, che sostituirà definitivamente il rdc a partire dal 1° gennaio 2024, rivolto agli ex percettori " *non occupabili* " ⁴.

La legge n.197 del 29 dicembre 2022 (c.d. legge di bilancio 2023) ha, infatti, modificato in senso restrittivo i requisiti e le modalità di accesso al reddito di cittadinanza, prevedendo l'abolizione dello stesso a partire dal 2024.

Tuttavia, al fine di non lasciare senza tutele i soggetti non abbienti, è stata prevista una disciplina transitoria volta a consentire un passaggio " graduale " e " non traumatico " dal reddito di cittadinanza alle nuove misure che andranno a sostituirlo.

Conseguentemente, dal 1° gennaio 2023, la durata massima di tale contributo, ai sensi dell'articolo 1, comma 313, della citata legge di bilancio 2023 è stata ridotta a sette mesi per i percettori

4 vale a dire quei nuclei familiari con minori, disabili e over 60 ed in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge.

“ occupabili ”, per i quali, pertanto, l'erogazione del sussidio è stata interrotta a partire dal mese di luglio.

Il mese di luglio 2023 è, di fatto, uno spartiacque; per i percettori “ occupabili ” il reddito di cittadinanza si è concluso con l'erogazione da parte dell'INPS dell'ultima rata di luglio, in attesa che entri in vigore, a partire dal 1° settembre 2023, il supporto per la formazione e lavoro, introdotto dall'art. 12 del decreto n. 48/2023, che avrà una durata massima di 12 mesi.

L'INPS ha avvisato gli interessati della revoca del sussidio, a partire dal 1° agosto 2023, con email o un sms: 33 mila famiglie hanno ricevuto tale avviso, come anticipato dal direttore della comunicazione dell'INPS, Diego De Felice.

Tuttavia, la moratoria del sussidio non è prevista per tutti: alcuni degli attuali percettori, infatti, potranno beneficiare di un regime transitorio in virtù del quale continueranno a fruirne fino al 31 dicembre 2023.

Dopodiché, a partire dal 1° gennaio 2024 il reddito di cittadinanza decadrà definitivamente anche per

loro e sarà sostituito definitivamente dall'assegno di inclusione, introdotto dall'art. 1 del dl n.48/2023, che avrà una durata di 18 mesi, rinnovabili.

Tale regime transitorio è previsto fino a fine anno, pertanto, solo per i nuclei familiari che hanno al loro interno:

- persone con disabilità;
- minorenni;
- persone con almeno 60 anni di età.
- persone in carico ai servizi sociali.

A partire dal 1° gennaio 2024, tali soggetti avranno la possibilità di chiedere l'assegno di inclusione il cui importo può arrivare ad un massimo di 780 euro per una sola persona, che dovrà essere moltiplicato per la scala di equivalenza.

3. Il debutto del Supporto per la formazione e il lavoro.

L'art. 12 del D.L. 4 maggio 2023, n.48 (c.d. "Decreto Lavoro 2023") convertito con modificazioni in legge

3 luglio 2023 n.85, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il Supporto per la formazione e il lavoro (da ora in poi " SFL ") che andrà a sostituire, a partire dal 1° settembre 2023, il reddito di cittadinanza per i suoi ex percettori " attivabili al lavoro ", che a decorrere dal 1° agosto u.s. non possono più richiedere tale sussidio.

Trattasi, in particolare, di una misura di avviamento al lavoro dedicata a quei soggetti che versano in condizione di povertà e che, a causa di un deficit formativo, sono a forte rischio di emarginazione sociale e lavorativa.

È, dunque, uno strumento che sollecita la formazione, la qualificazione, la riqualificazione, l'orientamento e l'accompagnamento al lavoro di soggetti in situazione di svantaggio.

A seguito della frequenza dei suddetti percorsi tali soggetti avranno diritto a ricevere un contributo economico di 350 euro mensili per tutta la durata del corso o, comunque, per un periodo massimo di 12 mesi, non rinnovabile ed esente dal pagamento

dell'IRPEF (l'importo del contributo non è frazionabile nel mese).

Nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2023 , n.198 è stato pubblicato il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'8 agosto 2023, adottato ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che stabilisce le modalità di attuazione per l'avvio e la messa in esercizio, a partire dal 1° settembre 2023 del Supporto per la formazione e il lavoro.

Sui siti istituzionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'INPS sono presenti le informazioni per accedere a tale contributo e le relative FAQ.

Con la circolare n.77 del 29 agosto 2023 l'INPS ha fornito le prime indicazioni in merito alle modalità di accesso e di fruizione della misura in commento

4. Chi potrà beneficiare del supporto per la formazione e il lavoro?

I destinatari di tale nuova indennità sono:

1) gli ex beneficiari del rdc " *occupabili* " ⁵ , vale a dire coloro che:

a) abbiano un'età compresa tra i 18 e i 59 anni;

b) si trovino in condizione di povertà assoluta, in quanto il nucleo familiare ha un ISEE pari o inferiore a 6.000 euro annui;

c) non abbiano i requisiti per accedere all'assegno di inclusione;

d) soddisfino i requisiti indicati al punto n.7 (requisiti che devono essere posseduti al momento della presentazione dell'Istanza e per tutta la durata del contributo⁶);

e) partecipino a progetti di politiche attive del lavoro o a progetti utili alla collettività;

2) i singoli componenti dei nuclei familiari che percepiscono l'assegno di inclusione (che a partire dal 1° gennaio 2024 andrà a sostituire

⁵ Vale a dire tutti quelli che non hanno in famiglia componenti minori, disabili, over60.

⁶ In caso di modifiche l'interessato è tenuto a comunicarle.

definitivamente il rdc) e che decidano di partecipare a percorsi di politiche attive per il lavoro, pur non essendo sottoposti agli obblighi correlati al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'art. 2, comma 4 del Decreto Lavoro.

5. Coloro che si sono dimessi volontariamente possono accedere a tale misura?

No, non potranno fruire di tale beneficio i disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatta salva la giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui all'art. 7 della legge n.604/66.

6. Qual è la principale differenza tra SFL, l'assegno di inclusione e il reddito di cittadinanza?

Caratteristica precipua del supporto di formazione e di lavoro è l'individualità.

Pertanto, a differenza dell'assegno di inclusione e del reddito di cittadinanza, esso non è destinato al nucleo familiare ma ad un singolo soggetto che deve, tuttavia, possedere i requisiti indicati al punto 7.

Ciò comporta che nell'ambito dello stesso nucleo familiare tale misura potrà essere fruita, nello stesso tempo, da diversi componenti della stessa famiglia.

7. Il supporto per la formazione e il lavoro è compatibile con il reddito di cittadinanza?

La risposta è negativa. Il nuovo sussidio non è compatibile, in alcun modo, né con il reddito né con la pensione di cittadinanza.

Inoltre, esso non potrà essere richiesto da chi fruisca di un qualsiasi strumento pubblico di sostegno al reddito come, ad esempio, la cassa integrazione o l'indennità di disoccupazione.

8. Quali sono i requisiti necessari per poter accedere a tale prestazione?

Per poter accedere a tale prestazione è necessario possedere specifici requisiti di cittadinanza, di residenza, personali e, infine, economici.

Nello specifico:

- a) essere cittadino dell'Unione Europea, o titolare del diritto di soggiorno o, ancora, del diritto di soggiorno permanente; in alternativa, essere cittadino di un paese terzo in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o essere titolare dello status di protezione internazionale;
- b) avere la residenza in Italia da almeno cinque anni, gli ultimi due dei quali in modo continuativo;
- c) avere un ISEE inferiore ai 6.000 euro all'anno;
- d) essere in possesso di un patrimonio immobiliare il cui valore, ai fini IMU, non deve essere superiore a 150.000 euro;
- e) essere in possesso di un patrimonio mobiliare il cui valore deve essere inferiore a 6.000 euro;
- f) nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario di veicoli la cui cilindrata sia

superiore a 1.600 cc o di motoveicoli la cui cilindrata sia superiore a 250 cc., ma anche di navi, barche o aeromobili;

g) non devono risultare misure cautelari personali, misure di prevenzione o condanne definitive nei dieci anni antecedenti alla richiesta.

9. Come richiedere tale indennità?

Tale contributo è riconosciuto su " domanda " dell'interessato il quale dovrà presentare, in via telematica, apposita istanza all'INPS, rilasciando anche la DID (la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro).

L'istanza di SFL potrà essere presentata mediante due diverse modalità, ossia con procedura " diretta " o con procedura " assistita ".

Nel primo caso l'istante potrà presentare l'istanza direttamente e comodamente da casa accedendo, mediante SPID, carta di identità elettronica (CIE) oppure Carta Nazionale dei servizi, al sito INPS nella

sezione appositamente dedicata al Supporto per la formazione e il lavoro.

Nel secondo caso potrà avvalersi dell'assistenza degli istituti di patronato e, a partire dal 1° gennaio 2024, anche dei centri di assistenza fiscale (CAF).

Per le " Nuove misure di inclusione e accesso al lavoro " è attivo anche l'URP online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al quale è possibile accedere per ricevere informazioni più dettagliate.

Nella richiesta l'interessato:

- deve rilasciare la DID, vale a dire la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e alla partecipazione alle misure di politica attiva;
- se di età compresa tra i 18 e i 29 anni e non abbia adempiuto all'obbligo di istruzione, deve dimostrare l'iscrizione a un percorso di istruzione per adulti di primo livello;
- deve autorizzare la trasmissione dei dati contenuti nella domanda ai centri per l'impiego e a tutti gli enti autorizzati all'attività di intermediazione e servizi per il lavoro.

10. Quali dati devono essere indicati nella domanda di SFL?

Nell'istanza devono essere indicati:

- i dati anagrafici,
- i dati di contatto, cioè numero di telefono, e-mail ecc;
- tutti i requisiti indicati al punto n.7;
- gli impegni assunti, indicando anche eventuali modifiche alla situazione dichiarata;
- l'IBAN per l'accredito del contributo.

11. Dopo la presentazione della domanda, quali sono gli step da seguire per il riconoscimento del beneficio?

Ai fini del riconoscimento del contributo economico, successivamente alla presentazione della domanda il richiedente dovrà seguire una procedura piuttosto complessa che si snoda in sei " step " fondamentali:

1) registrarsi al Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), la piattaforma online per l'incrocio tra domanda e offerta di formazione e lavoro;

2) sottoscrivere, a seguito dell'accettazione della domanda da parte dell'INPS, il patto di attivazione digitale (PAD), indicando almeno tre agenzie per il lavoro private, a propria scelta, per essere presi in carico, nonché autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla sua domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro, agli enti autorizzati all'attività di intermediazione e, infine, ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro;

3) effettuare un colloquio presso il centro per l'impiego, entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale, al fine di ricevere la propria profilazione;

4) firmare, entro sessanta giorni dall'invito al centro per l'impiego, un secondo patto, il " patto di servizio personalizzato (PSP) ", che dà la stura a tutte le iniziative formative che consentiranno al richiedente di potersi formare per l'inserimento

nel mercato del lavoro. Lo stesso patto può prevedere, inoltre, l'adesione ai percorsi formativi previsti dal " Programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) ".

La convocazione può avvenire mediante la piattaforma SIISL oppure con altri mezzi quali ad esempio messaggi telefonici o e-mail. Nel patto di servizio personalizzato vanno inoltre indicate, a propria scelta, almeno tre agenzie per il lavoro oppure enti autorizzati all'attività di intermediazione, quale misura di attivazione al lavoro.

In questo modo l'interessato potrà ricevere, attraverso la piattaforma, offerte di lavoro e servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in progetti di formazione erogati da soggetti pubblici o privati, accreditati dalla Regione o da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. L'interessato può, infine, individuare autonomamente i progetti formativi ai quali essere ammesso; in tal caso deve darne

immediata comunicazione attraverso la piattaforma SIISL

5) partecipare alle iniziative formative, la cui frequenza gli consentirà di ricevere, mediante bonifico da parte dell'INPS, il contributo mensile di 350 euro per la durata del corso, nel limite massimo di 12 mesi.

Rientrano, tra le misure di SFL, anche i percorsi formativi previsti dal cd Programma Gol (di cui alla missione 5, componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e il servizio civile universale.

Tutte le iniziative formative di qualificazione, di riqualificazione, di orientamento e di accompagnamento al lavoro organizzate a livello nazionale, regionale o locale, vengono registrate nel SAP, vale a dire nella "Scheda Anagrafico Professionale" a cura dei soggetti che le erogano;

6) confermare, almeno ogni novanta giorni in via telematica, la partecipazione a dette iniziative formative, al fine di non incappare nella perdita del beneficio.

12. Da quando decorre il beneficio?

Dal mese successivo a quello di attivazione. Sarà possibile visualizzare gli importi erogati dall'INPS su Myinps, accedendo al fascicolo previdenziale del cittadino.

13. Quando si rischia la perdita del beneficio?

Si perde il beneficio, ad esempio, in caso di:

- abbandono dell'iniziativa formativa;
- mancato rispetto degli obblighi di comunicazione relative alle variazioni del reddito o del nucleo come previsto dall'art. 3, commi 5,6,8 e 10, del decreto-legge n.48/2023, oppure in caso di dichiarazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
- svolgimento di attività di lavoro senza aver provveduto alle dovute comunicazioni previste dall'art. 3 del dl in esame;

mancata presentazione di una DSU aggiornata in caso variazione del nucleo familiare;

- rifiuto senza giustificato motivo della prima offerta di lavoro " adeguata " , vale a dire un'offerta che abbia le seguenti caratteristiche:

- si riferisca a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale;

- si riferisca a un rapporto di lavoro a tempo pieno o, anche, a tempo parziale purché non inferiore al 60% dell'orario a tempo pieno;

- preveda una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai CCNL;

- si riferisca a un contratto a termine, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 km dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi pubblici.

14. Sono previste regole speciali per l'accettazione dell'offerta adeguata in caso di nuclei familiari con figli under 14?

La risposta è affermativa. Nei casi in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con meno di 14 anni, non si applica l'obbligo di accettare la proposta su tutto il territorio nazionale.

L'offerta (anche a tempo indeterminato) va accettata solo se il luogo di lavoro è a meno di 80 km dal domicilio, o sia raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi pubblici.

15. Cosa succede se si accetta un'offerta di durata compresa tra uno e sei mesi?

I soggetti inseriti in programmi di formazione e/o di accompagnamento e orientamento al lavoro che ricevano il SFL e che trovino lavoro possono mantenere il sussidio se non superano alcuni limiti reddituali.

In caso di offerta di lavoro compresa tra uno e sei mesi, l'erogazione del SFL è sospesa d'ufficio per tutta la durata del rapporto di lavoro, per poi riprendere al termine dello stesso.

Quanto percepito, inoltre, non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio.

16. Cosa succede in caso di avvio di un'attività lavorativa dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare?

In tal caso, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui.

17. Cosa accade in caso di avvio di un'attività di impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti il nucleo familiare?

Anche per chi avvia un'attività di lavoro autonomo di impresa il reddito percepito concorre per la parte eccedente .

18. Cosa accade in caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro, che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese?

In tale caso il SFL è cumulabile entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.

19. Cosa accade in caso di trattamenti pensionistici o di variazioni reddituali intervenuti nel corso dell'erogazione del contributo?

In tal caso la situazione reddituale degli interessati è aggiornata ai fini della determinazione del reddito del nucleo familiare.

20. Cosa accade in caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del SFL?

In tal caso l'interessato è obbligato a presentare, entro un mese dalla variazione, una DSU aggiornata, pena la revoca del sussidio.

21. I beneficiari sono tenuti a comunicare l'avvio di un'attività di lavoro dipendente?

Sì, durante la fruizione, i beneficiari sono tenuti a comunicare all'INPS l'avvio di un'attività di lavoro dipendente entro 30 giorni dall'inizio della medesima, tramite il modello " *SFL-Com Esteso* ", pena la sospensione della misura.

22. I beneficiari sono tenuti a comunicare l'avvio di un'attività di impresa o lavoro autonomo

Sì, in tal caso la comunicazione dovrà avvenire entro il giorno antecedente l'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, sempre mediante il modello " *SFL-Com Esteso* ".

23. Sono previste sanzioni in caso di indebita percezione di tale misura?

Sì, sono previste le seguenti sanzioni:

s-reclusione da 2 a 6 anni nei confronti di chiunque, al fine di ottenere indebitamente tale misura rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, od omette informazioni dovute.

- reclusione da 1 a 3 anni in caso di omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di ogni altra informazione dovuta e rilevante ai fini del mantenimento del contributo in esame;

- decadenza dall'indennità con restituzione di quanto percepito più divieto di nuova domanda per i successivi 10 anni nei casi di condanna in via definitiva del beneficiario per alcuni reati o nelle ipotesi di delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione;

- decadenza dall'indennità con restituzione di quanto percepito in caso di sentenza ai sensi degli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale.

24. Come potrà tutelarsi l'interessato nel caso in cui l'istanza di SFL venga respinta dall'INPS?

In tal caso l'istante potrà presentare ricorso amministrativo al Comitato Provinciale competente per territorio entro 90 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione, in ossequio all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n.88.

Tale ricorso amministrativo che, com'è noto, costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, dovrà essere presentato, alla luce del nuovo Regolamento INPS adottato con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.01.2023, n.8, esclusivamente in modalità telematica, direttamente dall'interessato ovvero tramite patronati o altri enti abilitati ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n.12, mediante la procedura ricorsi online disponibile sul sito www.inps.it > prestazioni e servizi > Servizi e digitando Ricorsi nel campo testo libero, accedendo, l'istante o l'intermediario munito di apposita delega, con:

- 1) SPID (sistema pubblico digitale) almeno di secondo livello;
- 2) CIE (carta d'identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi).

È interessante segnalare che in virtù del nuovo regolamento il ricorso sarà ritenuto legittimamente presentato anche in mancanza della sottoscrizione del soggetto legittimato. Infatti, l'utilizzo degli strumenti previsti per l'accesso al servizio online dell'INPS ne garantisce comunque la riferibilità all'istante.

Giova rammentare che il ricorso amministrativo indirizzato a un Comitato diverso da quello competente è da considerato validamente presentato, nella stessa data, al Comitato competente a decidere.

In tale ipotesi, infatti, l'ufficio ricevente provvederà a trasmettere il ricorso amministrativo all'ufficio competente ai fini della decisione del gravame da parte dello stesso.

Il Comitato INPS deve pronunciarsi entro il termine di 90 giorni (termine riconfermato anche dal recente Regolamento), decorrenti dalla data di presentazione del ricorso attestata dal protocollo informatico.

Qualora il Comitato provinciale INPS competente per territorio non si sia pronunciato sul ricorso entro 90 giorni, il ricorso si intende respinto a seguito della formazione del cd. "silenzio-rigetto".

Solo successivamente l'istante potrà rivolgersi alla magistratura del lavoro⁷.

⁷ Oltre ai casi in cui l'INPS abbia espressamente respinto il ricorso.

L'Autrice

Annunziata Staffieri

Capo Processo " Servizi per l'utenza, pianificazione, controllo e funzionamento " presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Viterbo.

Dopo la Laurea in Giurisprudenza ha conseguito la specializzazione biennale post-laurea in diritto ambientale, con tesi in diritto urbanistico per poi collaborare, in qualità di cultore della materia, alla cattedra di " Legislazione ambientale " presso l'Università degli Studi del Molise.

Dopo la specializzazione ha conseguito l'abilitazione forense presso la Corte di Appello di Campobasso (CB) per poi intraprendere la libera professione presso il Foro di Isernia, maturando esperienza in diritto amministrativo, diritto del lavoro e previdenza sociale. Da dicembre 2007, con l'ingresso presso l'ITL di Viterbo, si è occupata del settore politiche del lavoro, presiedendo la Commissione Provinciale di Conciliazione. Attualmente è anche membro della Commissione di Certificazione dei Contratti di lavoro, del Comitato Provinciale INAIL e componente delegato del Comitato INPS di Viterbo.

Nel 2017 ha conseguito il Master Universitario di primo livello in " Diritto processuale amministrativo " e, nel 2021, il Master Universitario di secondo livello in " Diritto e processo del Lavoro e della previdenza sociale ".

Gestore della crisi d'impresa, chief restructuring officer (CRO) ed esperto nella composizione negoziata della crisi d'impresa, da luglio 2022 è anche formatore interno dell'INL e iscritto al relativo albo.

Precedenti pubblicazioni cartacee e digitali dell'Autrice:

- a) libro " Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo", edito dalla casa editrice Edizioni Giuridiche Oristano, giunto alla sua seconda edizione, febbraio 2023;
- b) libro " Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo", edito dalla casa editrice Edizioni Giuridiche Oristano, giunto alla sua seconda edizione, febbraio 2023;
- c) e-Book "Assegno unico e universale ai figli: la guida per tutti", 2022, Nevera Editore Srl per il quotidiano on-line TuttoLavoro24.it;
- d) e-Book "Indennità di disoccupazione NASpl: la guida per tutti", 2022, Nevera Editore Srl per il quotidiano on-line TuttoLavoro24.it
- e) dell'e-Book, " Reddito di cittadinanza 2022: le nuove regole", 2022, Nevera Editore Srl per il quotidiano on-line TuttoLavoro24.it

È altresì autrice di diversi articoli sui temi del diritto del lavoro, della previdenza sociale, dell'amministrazione del personale, della parità di genere, inclusione e diversità.

Si segnala che le considerazioni contenute nel presente volume sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere impegnativo per l'Amministrazione alla quale appartiene.

Inoltre l'elaborazione del testo, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.